

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme interpretative della legge 27 settembre 1963, n. 1315 sui miglioramenti del trattamento di quiescenza del personale statale ed estensione della legge stessa ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 (1469) . . .	287
PRESIDENTE	287, 289
ZUGNO, <i>Relatore</i>	287
MATARRESE	289
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	289
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	289

La seduta comincia alle 9,30.

SOLIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme interpretative della legge 27 settembre 1963, n. 1315, sul miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale ed estensione della legge stessa ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 (1469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative della legge 27 settembre 1963, n. 1315, sul miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale ed estensione della legge stessa ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 ».

Il Relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame concerne norme interpretative della legge n. 1315, del settembre 1963, che concedeva una integrazione mensile del 30 per cento alle pensioni ordinarie. Detta concessione riguardava le pensioni ordinarie stesse nella loro totalità (normali, privilegiate, tabellari, amministrazioni autonome, ecc.).

Nel corso dell'applicazione della legge sono sorti però dei dubbi, in relazione, particolarmente, a tre tipi di assegni: l'assegno

integratore ordinario, l'assegno integrativo ai grandi invalidi che godono di pensioni privilegiate ordinarie, il sussidio di quiescenza corrisposto ai ricevitori postali e telegrafici. In effetti, si tratta di assegni che hanno la natura di pensione ordinaria con una forma che, viceversa, spesso non corrisponde a detta natura. Gli assegni integratori ordinari sono in genere, infatti, liquidati da parte del Ministero del tesoro sulle pensioni di guerra.

È noto che gli invalidi di guerra che prestano servizio o come militari, o come guardie di finanza o come guardie di pubblica sicurezza, qualora cessino dal servizio per ragioni di guerra, hanno diritto al cumulo tra pensione di guerra e pensione ordinaria. Nel caso in cui non abbiano maturato il numero di anni sufficiente ad ottenere la pensione ordinaria, hanno sempre diritto ad un assegno, cosiddetto integratore ordinario, che viene corrisposto nella misura di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio prestati, in relazione alla pensione minima, più un certo numero di anni (sei in genere; quattro in alcuni casi).

Ora, mentre la pensione ordinaria è liquidata dal Ministero competente, l'assegno integratore ordinario è liquidato dal Ministero del tesoro, sulle pensioni di guerra. Quindi, l'assegno integratore, la cui vera natura è quella di sostituzione della pensione ordinaria, verrebbe ad avere la forma di pensione di guerra.

È naturale, in ogni caso, che l'aumento del 30 per cento di cui sopra, debba avvenire sulla misura di questo assegno integratore ordinario.

Vi sono poi altri casi in cui, addirittura è liquidata la pensione di guerra in sostituzione di quella ordinaria.

In questo caso, la cosiddetta pensione privilegiata è liquidata pure dal Ministero del tesoro. Essa ha natura di pensione ordinaria e quindi l'aumento deve essere concesso.

Ritengo che l'articolo 1 chiarisca questo punto in modo che risolva tutti i dubbi che sono sorti in materia.

L'articolo 2 riguarda, invece, l'assegno integrativo sulle pensioni dei grandi invalidi di pensioni ordinarie. È noto che, coloro i quali cessano dal servizio per una invalidità per causa di servizio hanno diritto ad una pensione ordinaria privilegiata ed è stata concessa un'indennità di superinvalidità. Nel caso in cui non raggiungevamo certi limiti, allora veniva concessa una differenza chiamata assegno integrativo. Ora, una delle caratteristiche dell'aumento del 30 per cento

sulle pensioni è che esso non incideva sui limiti per la liquidazione del caro vita, per la liquidazione degli assegni familiari, per il pagamento della ricchezza mobile, della complementare, ecc. Anche per quanto riguarda questo assegno integrativo, che è differenziale rispetto ad un limite che è stato modificato, l'aumento del 30 per cento non deve riassorbire quell'assegno integrativo, cioè deve essere mantenuto invariato quell'assegno integrativo. L'articolo 2 prevede appunto che quella differenza concessa a suo tempo non viene modificata ed il 30 per cento viene pertanto corrisposto integralmente.

Con l'articolo 3 si viene a risolvere un problema molto complicato. I ricevitori postali e telegrafici hanno costituito nel 1942 un istituto delle cauzioni e quiescenza. Questo istituto è esistito fino al 1952, allorché, con l'articolo 77 del decreto presidenziale del 1952, è stato soppresso il fondo cauzionale e quiescenza, che è stato fuso nell'istituto dei postelettronicisti, che ha un fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzie, ai ricevitori, ai portalettere.

Queste disposizioni operano dal 1° luglio 1936. Cioè, tutti coloro che, appartenendo a questa categoria, erano stati assunti dall'amministrazione dal 1° luglio 1936, avevano diritto ad un trattamento di quiescenza, oppure alla liquidazione di indennità. Ma, coloro che erano stati assunti anteriormente e che sono stati collocati a riposo dopo il 1° luglio 1936, o che possono essere collocati a riposo anche adesso, hanno diritto, in base all'articolo 22 di quella legge del 1942, ad un sussidio di quiescenza.

Ora, questo sussidio di quiescenza è un vero e proprio sostitutivo della pensione. Quindi, è naturale che quel 30 per cento di integrazione temporanea, che abbiamo concesso sulle pensioni ordinarie, debba operare anche su questo sussidio. È stato però escluso da questo aumento il caro vita previsto dall'articolo 1 del decreto n. 1088 del 1947. Tale decreto ha concesso un caro viveri di 1600 lire mensili, che non credo abbia avuto modificazioni nel tempo. Si tratta tuttavia di un caro viveri e quindi non ha natura di pensione ed è pertanto giusto che sia escluso dalla concessione dell'aumento.

Quindi, io credo veramente che le disposizioni di cui trattasi corrispondano ad una necessità. Per quanto riguarda la copertura, visto che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole (proprio in relazione al fatto che la copertura data al momento della

approvazione della legge concerneva anche i casi a cui ci riferiamo), non vi è nulla da dire.

Prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Non entro nel merito della legge di cui trattasi che noi pienamente condividiamo. Desidero soltanto domandare al Governo se non vuole mettere a disposizione dei deputati i risultati delle indagini condotte dalla Commissione per lo studio del rendimento nella pubblica amministrazione, nominata qualche mese fa dal Ministro Tremelloni.

Detti risultati sono stati pubblicati e commentati da diversi organi di stampa (per esempio da quello della Confindustria). A me pare che, almeno ai membri di questa Commissione, questi dati dovrebbero essere comunicati!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho nulla da aggiungere. Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Matarrese ne prendo senz'altro atto. Prego, però, il Presidente della Commissione di rivolgere domanda ufficiale al Governo nel senso detto.

PRESIDENTE. Assicuro la Commissione che provvederò a richiedere al Governo gli atti relativi alla Commissione istituita con decreto del Ministero del tesoro lo scorso anno per l'analisi dei costi interni dell'Amministrazione pubblica e dei principali aspetti di produttività della spesa pubblica che vi si collegano.

Passiamo all'esame degli articoli, che non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, deve intendersi dovuta anche ai titolari di trattamento ordinario, sia normale che privilegiato, liquidato in sostituzione della pensione di guerra o con questa cumulabile, nonché ai titolari dell'assegno integratore previsto dagli articoli 49 e 57 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dall'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, estesa agli ufficiali della Guardia di Finanza con la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, dall'articolo 30 della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa ai sottufficiali della Guardia di Finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, dall'articolo 29 della legge 3 aprile 1958, n. 460, dall'arti-

colo 50 della legge 1° giugno 1961, n. 512, dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dall'articolo 19 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1961, n. 1168, dall'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 86, dagli articoli 29 e 96 della legge 18 febbraio 1963, n. 173.

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, deve intendersi nel senso che l'aumento del 45 per cento in esso richiamato non assorbe l'assegno integrativo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 3.

L'integrazione temporanea, prevista dall'articolo 1 della legge 7 settembre 1963, n. 1315, è estesa con la stessa decorrenza ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni, con esclusione del carovita previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni.

Il relativo onere è a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

(È approvato).

ART. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge hanno valore di interpretazione autentica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme interpretative della legge 27 settembre 1963, n. 1315, sul miglioramento del trattamento di quiescenza al personale

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1964

statale ed estensione della legge stessa ai titolari di sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1047 » (1469):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Azzaro, Baslini Antonio, Bassi Aldo, Bima, Bonaiti, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Mal-

fatti Francesco, Matarrese, Menchinelli, Mino, Napolitano Francesco, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Terranova Raffaele, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 10,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI